

**OGGETTO: SERVIZIO DI CANILE (SANITARIO E RIFUGIO) DEI CANI VAGANTI
PERIODO TRIENNALE: GENNAIO 2016 – DICEMBRE 2018**

CAPITOLATO SERVIZIO CANILE
(cattura cani, canile sanitario e canile rifugio)

PARTE a) GENERALE

1. CONTRATTO

Con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito indicato anche contraente, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa un contratto avente ad oggetto:

Servizio di canile (cattura cani, canile sanitario e rifugio) periodo triennale.

Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non sarà stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante e disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto in caso di servizi e forniture o dal direttore dei lavori in caso di opere.

2. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del presente appalto è fissato fino alla concorrenza di € 247.360,50 **più IVA**, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara dal contraente sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso del servizio canile. Tale corrispettivo è fissato per un numero di cani massimo a carico annualmente del Comune, in decremento annuale da 96 nel corso del 2016 a 85 cani nel corso del 2017 a 70 cani al 2018; nel caso in cui il n.ro dei cani risultasse in ciascun anno inferiore al numero massimo stabilito, la Stazione appaltante verserà il corrispettivo corrispondente all'effettivo numero di cani presenti.

Nel caso che per la predetta attività sia esclusa l'IVA in ragione alla tipologia del soggetto prestatore del servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare le risorse risultanti disponibili per realizzare anche attraverso il gestore nuove attività finalizzate alla riduzione del randagismo ed alla valorizzazione di interventi legati al miglioramento del comportamento tra uomo e animale d'affezione.

3. DURATA

L'appalto avrà durata triennale decorrente dalla data indicata sul contratto (indicativamente per il periodo **gennaio 2016/dicembre 2018**).

Ove previsto dal capitolato speciale d'appalto, parte b), il responsabile del procedimento ovvero, nei casi in cui il D.P.R. n. 207/2011 ne preveda tassativamente la nomina, il direttore dell'esecuzione del contratto per gli appalti di servizi e forniture o il direttore dei lavori per gli appalti d'opera redigerà, in contraddittorio con il contraente ed in doppio esemplare, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (per contratti di servizi e forniture), o verbale di consegna (per contratti di lavori) contenente, a seconda della natura della prestazione, gli elementi indicati agli artt. 154 (per i contratti di lavori) e 304 (per i contratti di forniture e servizi) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. MODALITA' D'ESECUZIONE

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.

5. REFERENTI DELL'APPALTO

Il contraente nominerà un Responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Settore interessato alla stipula del presente contratto.

6. GARANZIE D'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto il contraente sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- 3) l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal contraente, anche per quelli a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006 determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% del predetto iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente (si rimanda agli artt. 123, 129-136, 143, comma 2, 235, 268, 324 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Il garante resterà obbligato fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. PENALI

In conformità agli artt. 145, per gli appalti di lavori, e 298, per gli appalti di forniture e servizi, del D.lgs. n. 207/2010 sarà applicata una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

8. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori, confermata dal responsabile unico del procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo

bonifico bancario entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, l'Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

Si demanda al capitolato speciale d'appalto, nei casi consentiti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione e la conseguente disciplina di dettaglio dei pagamenti in acconto in relazione all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

9. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA'

Il capitolato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, definisce le attività di verifica volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano o siano state eseguite a regola d'arte, tenuto conto dei profili tecnici e funzionali, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dello stesso, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore.

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il contraente dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Vercelli da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

11. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI D'ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE (per gli appalti di lavori)

Ai sensi dell'art.125 del D.P.R. 207/2010, così come sancito dall'art.129, comma 1 del D.lgs.163/06 e s.m.i., l'esecutore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni d'esecuzione e la responsabilità civile.

La somma assicurata, così come sancito nel bando di gara, dovrà essere pari all'importo del contratto, fatta salva l'indicazione superiore, appositamente e specificatamente motivata. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della predetta somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

12. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell'esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell'importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa. Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).

14. FONTI DEL CONTRATTO

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato parte a) generale, dalle specifiche contenute nel capitolato parte b) speciale, dalle disposizioni del codice civile, dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010.

15. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il contraente utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

Il contraente assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le perdite ed i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

16. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.

17. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dall'impresa contraente sono trattati dal Comune di Vercelli esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, 8 e 9 del predetto D.Lgs. 196/2003.

18. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Vercelli. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti. C.P.C.

*** **

PARTE b) SPECIALE

19. GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con propri mezzi, capitali, personale, attrezzature e strutture, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio.

E' ammessa l'associazione temporanea d'impres e consorzi purché venga nominata una società capofila che avrà funzione di referente nei riguardi del Comune.

L'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993, nonché alla L.R. 18 del 19/7/2004 e L. 189 del 20/7/2004.

A tale proposito la/e Ditta/e aggiudicataria/e dovrà (dovranno) presentare al Comune di Vercelli la seguente documentazione tramite autocertificazione DPR 445/00 in merito a

- estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., con l'indicazione specifica dell'attività svolta dalla Ditta/e e della sua validità temporale;
- estremi autorizzazione del Sindaco del Comune, dove il canile è localizzato, a svolgere l'attività di ricovero cani;
- certificato attestante di possedere almeno un'unità mobile autorizzata dall'ASL competente per il trasporto di animali;
- elenco nominativo del personale addetto con specificazione per ognuno della mansione svolta ai sensi del C.C.N.N.L.L. applicato, producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali.
- attestazione del personale che effettua il servizio di aver frequentato i corsi specifici indetti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria, stabiliti dalla Legge regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993.

20. MATERIALI ED ATTREZZATURE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali occorrenti:

- per il servizio di ricovero, sostentamento ed igiene degli animali;
- per la cura e la profilassi delle malattie degli animali;
- per l'igiene delle strutture di ricovero;
- tutte le cure veterinarie richieste e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

La Ditta dovrà provvedere a mettere a disposizione un congelatore di adeguate dimensioni per lo stoccaggio temporaneo finalizzato al successivo smaltimento tramite ditta autorizzata di animali di proprietà del comune, ricoverati presso il canile e deceduti per cause naturali, fatte salve le funzioni del Servizio Veterinario dell'ASL.

La Ditta dovrà essere dotata di attrezzature informatiche per la registrazione ARVET e dovrà provvedere anche alla registrazione informatica dei cani in entrata ed uscita su applicativo ARVET.

21. COMPITI DELL'APPALTATORE

Il servizio appaltato comprende le sottoelencate prestazioni articolate nelle fasi a) cattura cani e canile sanitario e b) canile rifugio:

a) Per il servizio di cattura cani e canile sanitario

- 1) il trasporto dei cani sotto tutela del Comune e già ricoverati presso altre strutture alla data di inizio dell'appalto, presso la sede dell'Appaltatore;
- 2) garantire la reperibilità costante per il servizio di cattura dei cani vaganti;
- 3) il ricovero dei cani in idoneo canile autorizzato ai sensi della L.R. n°34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione (promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993);
- 4) la prestazione delle cure dei soggetti malati, ricorrendo, se necessario, a veterinari libero-professionisti (con oneri a carico dell'Appaltatore);
- 5) il primo soccorso dei cani ammalati o vittime d'incidenti (attraverso l'intervento di veterinari libero professionisti incaricati e pagati dall'impresa aggiudicataria);
- 6) la cattura sul territorio comunale dei randagi segnalati dalle competenti autorità con mezzi e attrezzature adeguate che non comportino sofferenze per gli animali. Il servizio di cattura dovrà essere garantito per tutta la durata dell'appalto, 24 ore su 24, ed assolto da personale qualificato con la massima tempestività e comunque non oltre 2 ore dalla chiamata. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento dovrà essere valutata tenendo conto della sofferenza dell'animale.
- 7) la segnalazione di ogni cattura effettuata, entro le ore 12, a mezzo fax, al Servizio Ambiente del Comune di Vercelli utilizzando le schede predisposte dal servizio stesso;
- 8) l'osservazione sanitaria (per un periodo non inferiore a 10 giorni), l'identificazione con tatuaggio o microchip, per i cani rinvenuti senza il medesimo, le necessarie operazioni di iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della L.R. 18 del 19/7/2004 e gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria (c.d. canile sanitario);
- 9) la lettura del tatuaggio o microchip e la ricerca del proprietario dell'animale in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, il Comune e le sedi distrettuali del Servizio Veterinario;
- 10) la profilassi sanitaria di tutti gli animali in transito;
- 11) l'alimentazione dei cani con acqua potabile e cibo confezionato, in quantità adeguata alle esigenze di ogni singolo animale;
- 12) la pulizia ed il lavaggio quotidiano dei box e dei locali;
- 13) la disinfezione e disinfestazione mensile dei box e dei locali;
- 14) la derattizzazione trimestrale del canile;
- 15) l'adeguata manutenzione dei ricoveri e la messa a norma della struttura;
- 16) l'aggiornamento puntuale e preciso dell'apposito registro di carico e scarico a pagine bollate e vidimate, sul quale andranno annotate la data ed il luogo della cattura del randagio, i dati segnaletici degli animali catturati, il numero di tatuaggio o microchip (se già esistente oppure di quello che verrà eseguito da veterinario competente), gli interventi veterinari subiti dall'animale, la data di affidamento o di morte e le generalità dell'affidatario;
- 17) il controllo periodico dello stato di salute di ogni cane ricoverato; in caso di malattia, sofferenza o morte degli animali, dovranno essere adottati i provvedimenti amministrativi e sanitari previsti dalla legge ed, in caso di zoonosi, dovrà essere informato il Servizio Veterinario competente per territorio. Qualora necessario, il Servizio Veterinario competente metterà in atto le procedure diagnostiche e di profilassi utili ad impedire il contagio e la diffusione delle malattie trasmissibili.

- 18) la trasmissione di copia (indirizzata al Comune di Vercelli – Ufficio Ambiente), entro il giorno dieci di ogni mese, del registro di carico e scarico degli animali detenuti presso il canile;
- 19) la consegna degli animali al legittimo proprietario, a persone o associazioni che intendano adottarli (alle quali dovrà essere consentita la presa visione dei medesimi presso le strutture che li ospitano nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti). La restituzione ai legittimi proprietari di cani muniti di tatuaggio o di cani non tatuati eventualmente reclamati, sarà soggetta al pagamento delle spese di cattura e di custodia, e delle eventuali cure che si siano rese necessarie. Nel caso in cui il ritiro dell'animale avvenga entro la fine della giornata durante la quale è avvenuta la cattura, non potranno essere addebitate al proprietario le spese per il mantenimento del cane;
- 20) fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani catturati;
- 21) provvedere alle cure di primo soccorso degli animali feriti, attraverso le prestazioni veterinarie di liberi professionisti incaricati, che opereranno per la tutela della salute dell'animale e per assicurare che eventuali soppressioni di animali, ritenute necessarie, avvengano senza dolore ed angoscia per lo stesso;
- 22) garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;

Il canile dovrà assicurare, a disposizione del Comune di Vercelli, almeno un numero minimo di 10 posti in fase di canile sanitario.

L'affidatario dovrà intervenire esclusivamente su chiamata di:

- 1) Vigili Urbani del Comune di Vercelli

b) Per il Servizio di canile rifugio

- 23) il trasporto dei cani sotto tutela del Comune e già ricoverati presso altre strutture alla data di inizio dell'appalto, presso la sede dell'Appaltatore;
- 24) il ricovero dei cani in idoneo canile autorizzato ai sensi della L.R. n°34 del 26 luglio 1993 e del relativo Regolamento di attuazione (promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993);
- 25) la prosecuzione delle cure iniziate presso il canile sanitario e la cura dei soggetti malati, ricorrendo, se necessario, a veterinari libero-professionisti (con oneri a carico dell'Appaltatore);
- 26) il trasferimento in box collettivo, secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia, dell'animale che non sia stato rivendicato dal proprietario entro il termine della fase di canile sanitario, fino all'affidamento o al decesso per cause naturali (c.d. canile rifugio);
- 27) la lettura del tatuaggio o microchip e la ricerca del proprietario dell'animale in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, il Comune e le sedi distrettuali del Servizio Veterinario;
- 28) la profilassi sanitaria di tutti gli animali in transito;
- 29) l'alimentazione dei cani con cibo confezionato e acqua potabile, in quantità adeguata alle esigenze di ogni singolo animale;
- 30) la pulizia ed il lavaggio quotidiano dei box e dei locali;
- 31) la disinfezione e disinfestazione mensile dei box e dei locali;
- 32) la derattizzazione almeno trimestrale del canile;
- 33) l'adeguata manutenzione dei ricoveri e la messa a norma della struttura;
- 34) l'aggiornamento puntuale e preciso dell'apposito registro di carico e scarico a pagine bollate e vidimate, sul quale andranno annotate la data ed il luogo della presa in custodia del cane, il numero di tatuaggio o microchip (se già esistente oppure di quello che verrà eseguito da

- veterinario competente), gli interventi veterinari subiti dall'animale, la data di affidamento o di morte e le generalità dell'affidatario;
- 35) il controllo periodico dello stato di salute di ogni cane ricoverato; in caso di malattia, sofferenza o morte degli animali, dovranno essere adottati i provvedimenti amministrativi e sanitari previsti dalla legge e, in caso di zoonosi, dovrà essere informato il Servizio Veterinario competente per territorio. Qualora necessario, il Servizio Veterinario competente metterà in atto le procedure diagnostiche e di profilassi utili ad impedire il contagio e la diffusione delle malattie trasmissibili. Provvedere alle cure di primo soccorso degli animali eventualmente feriti, attraverso le prestazioni veterinarie di liberi professionisti incaricati, che opereranno per la tutela della salute dell'animale e per assicurare che eventuali soppressioni di animali, ritenute necessarie, avvengano senza dolore ed angoscia per lo stesso;
 - 36) la consegna degli animali al legittimo proprietario, a persone o associazioni che intendano adottarli (alle quali dovrà essere consentita la presa visione dei medesimi presso le strutture che li ospitano nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti).
 - 37) la restituzione ai legittimi proprietari di cani muniti di tatuaggio o di cani non tatuati eventualmente reclamati, sarà soggetta al pagamento delle spese di cattura e di custodia, e delle eventuali cure che si siano rese necessarie.
 - 38) fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani in custodia;
 - 39) la gestione dello sportello al pubblico presso il canile rifugio, accompagnando durante l'orario di apertura il pubblico nei reparti presso i quali è possibile vedere gli animali adottabili e fornire le informazioni richieste. Al fine di facilitare detto compito su ogni box dovrà essere affissa una scheda identificativa su supporto in plexiglass per ogni animale ivi presente. In detta scheda dovranno essere riportate tutte le indicazioni utili e necessarie per l'identificazione psicofisica dell'animale presente (età, sesso, indole, status giuridico, data di ingresso nel canile).

Non è consentito, nell'ambito del presente appalto, ricevere animali da terze persone.

Il titolo di proprietario degli animali custoditi e non reclamati a seguito di cattura regolamentata dal presente capitolato spetta al Comune di Vercelli; alla società appaltatrice del servizio spetta la qualifica di detentore degli animali medesimi.

Al personale preposto del Comune di Vercelli ed al servizio Veterinario dell'A.S.L. al quale spetterà la vigilanza sanitaria sul canile dovrà essere consentita in qualsiasi momento, senza preavviso, l'ispezione delle strutture che ospiteranno gli animali. A tali soggetti dovrà essere consentito l'accesso al registro di carico e scarico dei cani ed alla documentazione relativa ad ogni cane ricoverato per conto del Comune.

22. PROCEDURA DI CONSEGNA DEL CANE AL LEGITTIMO PROPRIETARIO

Nel caso in cui venga rinvenuto e consegnato dal canile sanitario al canile rifugio un cane che rechi l'apposito tatuaggio identificativo, l'appaltatore dovrà procedere in tempi brevi alle operazioni di individuazione del proprietario e di riconsegna dell'animale secondo la seguente procedura:

- a) Comunicazione in forma tracciabile (raccomandata A.R., fax, P.E.C., ecc.) al proprietario che lo informi del ritrovamento del cane, del rimborso spese e delle modalità di consegna dell'animale;

- b) Consegna dell'animale al legittimo proprietario munito di documento di identificazione o ad un suo delegato (munito anche questi di delega scritta e di documento di identificazione);

Il corrispettivo spettante al Comune di Vercelli è quantificato in:

€ 50,00 per la cattura del cane

€ 10,00 per ogni giorno di **permanenza** del cane presso il canile;

Lo stesso importo dovrà essere accreditato al Comune di Vercelli sul conto corrente n. 52666620, c/o Biverbanca - Ufficio Tesoreria Enti, via Carso, 15, Biella.

Cod IBAN: IT91X0609022308000052666620

Codice Filiale: 007;

Codice Ente: 90.

23. ORARI DI SERVIZIO

Il servizio di ricovero e di ricezione dei cani dovrà essere offerto almeno per otto ore al giorno e per l'intera settimana lavorativa secondo il seguente orario:

Mattina: Dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

Pomeriggio: Dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

In aggiunta al suddetto orario, l'appaltatore dovrà mantenere aperte le strutture per consentire l'affidamento dei cani randagi:

Il primo sabato di ogni mese dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

La seconda domenica di ogni mese dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Eventuali variazioni a tale orario potranno essere apportate previo accordo e autorizzazione del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico.

L'appaltatore, nella propria sede, dovrà essere dotato di apparecchio telefonico munito di segreteria e di e-mail; dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, alla realizzazione e all'affissione presso la sede del canile rifugio, in luogo ben visibile al pubblico, di un cartello di dimensioni non inferiori a cm 100 x cm 70, in materiale resistente agli urti ed alle intemperie, riportante la seguente dicitura:

Città di Vercelli – Provincia di Vercelli

Struttura di ricovero, cura ed affidamento cani rinvenuti sul territorio comunale

Orario di apertura al pubblico per visite ed affidamenti:

Lunedì – Venerdì: Ore 8.00-12.00/14.30-18.30;

Primo sabato di ogni mese: Ore 14.30-18.30

Seconda domenica di ogni mese: Ore 12.00-16.00

Per informazioni telefonare negli orari sopra esposti al seguente

Numero di telefono

Numero di e-mail

L'appaltatore, inoltre dovrà predisporre un sito internet dedicato.

Quest'ultimo (di concerto con l'Amministrazione Comunale) dovrà altresì aver cura di pubblicizzare l'attivazione del servizio di custodia cani con manifesti e/o articoli su stampa locale, evidenziando la possibilità di ottenere in affidamento gratuito i cani ospiti nel canile e riportando i numeri telefonici, e-mail a cui rivolgersi in caso di necessità.

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale esperto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico dell'Appaltatore, che provvederà anche ad assolvere agli adempimenti vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre indicare la persona incaricata di tenere i contatti con il Comune di Vercelli

24. OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel presente Documento.

25. VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

E' prevista la redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto contenente i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti esterni in cui l'esecutore svolge l'attività.
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività.
- c) la dichiarazione che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal responsabile dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

26. MODIFICHE CONTRATTUALI ED AUMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità del servizio.

L'aumento delle prestazioni è consentito esclusivamente nei casi di cui all'art.311 del DPR.207/2010.

27. RESPONSABILITÀ

Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto individuato dall'Amministrazione comunale è il soggetto responsabile della corretta esecuzione e deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.

Non è consentito che altri soggetti terzi diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate a norma del Dlgs 163/06 e s.m.i. e delle sue disposizioni attuative.

Le prestazioni eseguite in assenza di autorizzazione del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto individuato dall'Amministrazione comunale così come le modifiche od integrazioni difformi dai disposti del Dlgs 163/06 non producono effetti imputabili al Comune e non costituiscono titolo di credito.

28. REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La liquidazione del corrispettivo sarà preceduta da accertamento dell'avvenuta ultimazione delle prestazioni, conformemente all'art.309 del DPR.207/2010.

Ai sensi dell'art. 4 co. 3 del DPR 207/10 verrà trattenuto lo 0,50% su ogni fattura presentata dalla ditta appaltatrice.

29. PAGAMENTO

Ad integrazione di quanto già indicato al precedente art. 29, il pagamento delle fatture avverrà su base trimestrale, oltre l'IVA, entro 30 giorni dal ricevimento fattura all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il Comune corrisponderà, a titolo di compenso, all'appaltatore l'importo a base di gara comprensivo del ribasso:

- per il servizio di canile sanitario: per l'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, secondo le modalità stabilite nel CSDA. A tal fine occorre allegare alla fattura di pagamento l'elenco dei cani presi in custodia comprensivo delle schede di cattura e/o restituzione dell'animale nel periodo di riferimento del servizio svolto.

- per il servizio di canile rifugio: per ogni cane custodito e di proprietà del comune, compresa la sterilizzazione degli stessi entro il termine di 60 gg. dal ricovero presso la struttura nonché il servizio di assistenza veterinaria. Con tale corrispettivo l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi, o connesso o conseguente il medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi. A tal fine occorre allegare alla fattura di pagamento l'elenco dei cani presi in custodia nel periodo di riferimento del servizio svolto.

30. PENALI

Ad integrazione di quanto già indicato al precedente art. 8, si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l'applicazione di una sanzione:

- Mancata applicazione del C.C.N.L. e relative indennità ai lavoratori, risoluzione immediata del contratto.
- Mancata reperibilità dell'operatore, fino ad un massimo di 5 volte in un anno oltre le quali l'Amministrazione potrà procedere all'incameramento delle garanzie ed alla risoluzione del contratto.
- Mancanza in merito alla pulizia e di igiene della struttura, riscontrata e documentata dal Direttore dell'esecuzione e/o dell'A.S.L. competente.
- Omessa apertura al pubblico e mancato rispetto degli orari di apertura.
- Mancato intervento di recupero animali a seguito di richiesta, nei tempi previsti.
- Mancata osservanza di un ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione nei tempi da esso specificatamente riportati, per eventuali inadempienze riscontrate.
- Mancata osservanza degli aspetti ed adempimenti dell'appalto non specificatamente sopradescritti.

Vercelli, li

Allegato A

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)
RELATIVI ALL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CATTURA, CANILE SANITARIO E
CANILE RIFUGIO CANI RANDAGI (Ai sensi dei D.Lgs.81/2008 e D.Lgs 106/2009)**

Premesso che l'espletamento del servizio, come meglio specificato nel Capitolato d'appalto, viene svolto in locali ed ambienti non gestiti direttamente dal Comune e che, pertanto, il gestore dovrà tenere conto di questa circostanza nel proprio DVR, il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal Dlgs 81/2008 e s.m.i., ed in particolare:

- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste dalla legge;
- dovrà trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli artt. 17 e 28 del Dlgs 81/08 o, nei casi previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli artt. 89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnarsi ad effettuare tutti gli opportuni aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro ovvero i processi lavorativi seguiti;
- dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, ecc., ed in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Individuazione dei rischi specifici

Il gestore, nel garantire gli orari di apertura della struttura per l'accesso al pubblico e dei volontari delle Associazioni Zoofile, dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni. Tutti i soggetti che accedono alla struttura come visitatori, o vi operano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento, rilasciato a cura del gestore del servizio, che consenta sia l'identificazione sia il ruolo svolto. Detto cartellino dovrà essere indossato sopra gli abiti in modo da essere ben visibile. Sarà cura del gestore istituire una procedura per la registrazione degli accessi. Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni. Durante l'operazione di ricovero presso la struttura di cani catturati e/o ritrovati, dovranno essere gestite le interferenze con le attività quotidiane in corso di svolgimento. Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

Per i cani caratteriali e/o di indole mordace, il gestore dovrà valutare i dispositivi di protezione individuale necessari, la possibilità di conduzione all'interno della struttura, come indicato nel capitolato, e le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

Validità e revisione del DUVRI Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica sostanziale delle condizioni iniziali di appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta, dal medesimo, per accettazione.

Vercelli li,